



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a decorrere dal 01/01/2014, l'**IMPOSTA UNICA COMUNALE**, denominata **IUC**;
Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 08/09/2014 e s.m.i.

INFORMA

che entro il **16 dicembre 2015** deve essere effettuato il versamento della **seconda rata** della TASI dovuta per l'anno d'imposta 2015.

SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento della **TASI**, tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile.

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA: Sono esentati dal pagamento della TASI le seguenti tipologie di immobili:

- Immobili categoria D; Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole; Terreni agricoli; Aree fabbricabili; Altri fabbricati - non classificabili come abitazioni principali o assimilate - di categoria B e C (non pertinenziali).

Sono invece soggetti al pagamento le seguenti tipologie di immobili, con applicazione delle aliquote a fianco indicate:

Immobili	Aliquota TASI
Abitazione principale così come definita dall'art. 13, comma 2 del D.L. n° 201/2011, convertito in L. n° 214/2011 (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale A/2 - A/6 - A/7), compresi immobili posseduti da, cooperative edilizie a proprietà indivisa, fabbricati destinati ad alloggi sociali, immobile posseduto da personale delle Forze armate e Polizia, casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato	0,25% Detrazione di € 40,00 sulla base del valore della rendita catastale complessiva (abitazione + pertinenze) non superiore ad € 400,00 e limitatamente a nuclei familiari con reddito ISE inferiore o uguale a € 10.000,00
Immobili categoria A/1 - A/8 - A/9 adibiti ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2 - C/6 - C/7)	0,25%
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola	0,10%
Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita complessiva (abitazione + pertinenze) risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. L'esenzione dall'imposta si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario (una sola per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7)	0,25% (fino al valore di € 500,00 della rendita castale) 0 (per la quota eccedente il valore di € 500,00 della rendita catastale)
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che era adibita a propria abitazione principale prima del ricovero	0,25%
Fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita, non locati ai sensi del D.L. 102/2013 (c.d. beni merce)	0,25%

BASE IMPONIBILE:

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicazione dei seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore. La base imponibile é ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

CALCOLO DELL'IMPOSTA: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione. L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

SCADENZE DI PAGAMENTO PER IL 2015: La **TASI** va pagata in 2 rate, scadenti il **16 giugno** ed il **16 dicembre**, e deve essere conteggiata e versata direttamente dai proprietari degli immobili.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La **TASI** va versata tramite modello F24, indicando il codice comune **B445** ed i seguenti codici tributo:

Tributo	Codice tributo	Motivazione
TASI	3958	Abitazione principale e relative pertinenze
	3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale

L'aliquota Tasi per l'anno 2015 è pari allo 0,25% così come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30-07-2015; pertanto si invitano i contribuenti a porre particolare attenzione nel versare la seconda rata in scadenza al 16/12/2015 e/o nel conguagliare il versamento unico effettuato in acconto.

Non è dovuto il versamento se l'imposta, complessivamente dovuta per l'intero anno, è inferiore ad € 5,00.